

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER SERVIZIO TUTELA MINORI (UOTM) CON AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE "SO.LE"

Nr. Progr. **7**

Data **23/02/2017**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/02/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 23/02/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ALESSANDRO ROSA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER SERVIZIO TUTELA MINORI (UOTM) CON AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE "SO.LE"

Entra in aula il Consigliere Daniela Clementi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 9.12.2014, con atto n. 52.425 rep. n. 5415 è stata costituita tra i Comuni dell'ambito territoriale del legnanese l'Azienda Speciale Consortile "So.Le." per la gestione associata dei servizi sociali;

- il Comune di Busto Garolfo ha aderito alla predetta Azienda con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.10.2014, che ha approvato lo schema di statuto e la documentazione di corredo della costituenda azienda, nella quale lo specifico Piano di avviamento della gestione aziendale prevedeva, tra l'altro, il Servizio Tutela Minori;

- con deliberazione consiliare nr.19 del 24-4-2016 è stato affidato il predetto servizio di tutela minori ed approvato il relativo contratto di servizio ;

Considerato che nella seduta del 6.12.2016 l'Assemblea Consortile di Azienda So.Le. ha deliberato di dare continuità alla gestione del servizio "Servizio Tutela Minori (UOTM)", per un periodo di 10 anni ovvero sino al dicembre 2027, proponendo un nuovo contratto di servizio;

Visto il testo del contratto sopracitato, corredato dal relativo preventivo economico, allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art.90 del Dpr n.902/1986 ai sensi del quale l'assemblea consortile approva gli atti che in caso di singolo Comune sono deliberati dal consiglio comunale;

Ritenuto di confermare la deliberazione dell'Assemblea dell'Azienda Sole volta a dare continuità alla gestione del servizio, considerato il valore qualitativo professionale in quanto la gestione aziendale è garanzia di continuità nella presa in carico professionale di situazioni complesse, che riguardano minori con necessità di tutela e interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, tramite un'équipe multiprofessionale stabile, formata e con competenze specialistiche di alto livello;

Considerato che si garantisce il mantenimento degli attuali stanziamenti di spesa e si prevede, per la prossima annualità, la realizzazione di un risparmio dovuto all'internalizzazione in Azienda del personale, superando il sistema di gestione tramite appalto attualmente vigente e prorogato sino al 30.06.2017;

Richiamato l'allegato preventivo economico per la gestione del servizio, che individua in € 75.219,36 IVA esente, l'importo da corrispondersi per l'anno 2017 all'Azienda So.Le. per il Servizio Tutela Minori (UOTM);

Vista la Legge 11.12.2016 n. 232 nonché il D.L. 30.12.2016 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Ai sensi degli artt.42 e 114 del d.lgs nr. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, art 147 bis comma 1 e di cui all'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportati in allegato.

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, il contratto di servizio con l'Azienda speciale consortile So.Le. avente ad oggetto la gestione del Servizio Tutela Minori (UOTM) alle condizioni, termini e durata riportati nell'allegato testo del contratto e relativo piano economico ;
2. di impegnare, relativamente al bilancio di previsione del 2017, la spesa di € 75.219,36 Iva esente, al Capitolo 10454/283, Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.03.02.00, della Missione 12 programma 5 a favore di Azienda So.Le, e di impegnare per gli anni successivi la spesa di € 76.000,00, da considerarsi quale spesa indicativa calcolata sulla media delle ultime annualità, al medesimo capitolo sopra individuato, relativamente ai bilanci degli anni dal 2018 al 2027 ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che tale impegno potrà subire modifiche in base al preventivo che verrà annualmente approvato dall'Assemblea dei Soci, in considerazione del sistema di riparto individuato nel contratto di servizio, all'art. 3;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 23/02/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 23/02/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 7 del 23/02/2017

OGGETTO

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER SERVIZIO TUTELA MINORI (UOTM) CON AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE "SO.LE"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/02/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Parere di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 17/02/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI _____

E

AZIENDA CONSORTILE SO.LE.

PER IL SERVIZIO

TUTELA MINORI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 – COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

ART. 3 – RIPARTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRA I COMUNI

ART. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

ART. 5 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - ACCESSO AI SERVIZI E DEFINIZIONE DEI PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALI

ART. 7 – GESTIONE DEL BUDGET

ART. 8 – TARIFFE ALL'UTENZA

ART. 9 – AMMINISTRAZIONE DEI PAGAMENTI AGLI ENTI GESTORI TERZI (RETTE PER COMUNITA' E CONVITTI) PER CONTO DEI COMUNI ASSOCIATI

ART. 10 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

ART. 11 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

ART. 14 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

ART. 15 – UTILIZZO DI BENI DEL COMUNE DA PARTE DELL'AZIENDA

ART. 16 – CONTROVERSIE

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 19 – REGIME FISCALE

ATT. 20 NORME TRANSITORIE

CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO TUTELA MINORI

L'anno _____ (_____) addì _____ (_____) del mese di _____, fra il **Comune di _____**, (C.F./P.I. _____), rappresentato dal Dirigente/Responsabile di Servizio _____, che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

l'Azienda Speciale Consortile "SO.LE.", avente sede legale in LEGNANO, Piazza San Magno, 9 – C.F. 92049320150 e P.Iva 08868510960 - che di seguito sarà chiamata Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale Sig.ra VALENTINA GHETTI, che interviene nell'interesse dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SO.LE." (per brevità di seguito denominata AZIENDA) – è stata costituita in data 9 DICEMBRE 2014 con atto n.52.425 rep.e n. 5415 di raccolta presso lo Studio notarile Zambon via Nino Bixio, 7 in Legnano ed il Comune in atto ne partecipa con una propria quota;
- L'AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il Comune in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati;
- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune indicato in atto e L'AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall'Assemblea consortile;

PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi:

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- **D. Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.L.vo 267/2000 (TUEL)**, che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- **Legge Regionale 3/2008**, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- **D.C.R. 88/2010** di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;
- **D.G.R. 2505/2011** recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;
- **D.C.R. 78/2013** recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il riordino del Welfare regionale;
- **D.G.R. n. 116/2013** recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- **DGR 974/2013** recante le determinazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013;
- **Circolare regionale n. 1/2014** recante le indicazioni attuative della DGR 856/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, in attuazione della DGR 116", e della

DGR 740/2013 "Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2013";

- **D.G.R. n. 2941/2015**, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017

ATTESO

- che in data 9 dicembre 2014 gli 11 Comuni dell'Ambito territoriale legnanese, con l'eccezione del Comune di Nerviano, hanno costituito una azienda speciale per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, la cui attività è finalizzata alla promozione dei servizi sociali in forma consortile, alla razionalizzazione gestionale e alla riduzione dei costi operativi;
- che il Piano Programma dell'Azienda approvato dalle amministrazioni aderenti al progetto ha previsto il trasferimento all'azienda del SERVIZIO TUTELA MINORI (anche denominato nel seguito UNITA' OPERATIVA TUTELA MINORI o U.O.T.M);
- che per ciascun servizio o prestazione si procede alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio, come previsto dal TUEL 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l'affidamento cosiddetto "in house" dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- che le funzioni fondamentali in materia di Tutela dei Minori, in quanto tali, non possono essere trasferite a terzi dagli Enti Locali e che esse quindi rimangono in capo a questi ultimi;
- che – conseguentemente a quanto suddetto – l'oggetto del presente contratto è la cessione del Servizio e non il trasferimento della funzione e delle responsabilità della tutela dei minori, che sono competenza precipua dell'Ente Locale;

CONSIDERATO INOLTRE

- che l'Azienda ha gestito il servizio avvalendosi della società di servizi C.T.A. - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA Srl Onlus, Via Valparaiso 10 – 20144 MILANO - per il tramite di contratto d'appalto con scadenza 31/12/2016;
- che l'Azienda ha provveduto a fornire il supporto logistico, tecnico e amministrativo al servizio, allestendo apposita nuova sede presso idonee unità immobiliari acquisite in locazione a Legnano, Via XX settembre 30;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha approvato, nelle sedute del 19/10/2016 e 23/11/2016 il PROGETTO DI INTERNALIZZAZIONE del Servizio, da attuare alla scadenza del suddetto contratto di appalto;
- che l'Assemblea dei Comuni partecipanti all'Azienda ha ratificato tale determinazione, nella seduta del 7/11/2016;
- che per gli aspetti relativi alla gestione economica del servizio continua a far fede il BILANCIO PREVISIONALE PLURIENNALE 2016/2018 approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 11 aprile 2016;
- che l'Azienda attua l'internalizzazione del servizio con le modalità che nel tempo verranno ritenute più appropriate e convenienti dai propri organi di governo e di amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI IN ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'affidamento all'Azienda SO.LE. del Servizio di TUTELA MINORI, da parte dei Comuni partecipanti all'Azienda medesima.

L'affidamento avviene con le modalità definite negli articoli seguenti e dai Protocolli operativi che nel tempo sono proposti dalla Commissione Tecnica Intercomunale a tale scopo istituita dall'Azienda. La Commissione è composta dai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni. I suddetti Protocolli hanno vigore dal momento in cui sono approvati dall'Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2 – COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Ai fini della determinazione degli oneri complessivi previsti per la gestione del Servizio si fa riferimento al PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE DI SPESA approvato dall'Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione, per i relativi periodi di competenza. Il suddetto preventivo è corredato da una TABELLA DI RIPARTO DEI COSTI tra i Comuni e dall'indicazione dei TERMINI DI PAGAMENTO.

Ciascun Comune si impegna a corrispondere annualmente all'Azienda un contributo a copertura dei costi sociali indicati nel preventivo, per consentire all'Azienda il perseguimento delle finalità statutarie. Il suddetto contributo forfettario è determinato in via preventiva su base annua.

I contributi dovuti dai Comuni sono determinati al netto di ogni eventuale contributo a cui l'Azienda acceda in relazione al servizio oggetto del contratto.

L'Azienda è tenuta ad armonizzare le proprie procedure amministrative di approvazione dei preventivi in modo da rendere possibile per i Comuni l'inserimento delle relative previsioni di spesa nei rispettivi atti di programmazione economica e finanziaria.

ART. 3 – RIPARTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRA I COMUNI

Il riparto del costo complessivo del servizio tra i Comuni avviene sulla base delle seguenti regole:

il 50 % del costo totale viene ripartito in proporzione alla popolazione di età compresa tra anni 0 e anni 18, residente in ciascun Comune, rilevata sul sito ISTAT, in riferimento alla data del 1° gennaio dell'anno precedente;

il rimanente 50 % del costo viene ripartito in proporzione alla casistica rilevata negli ultimi dodici mesi disponibili al momento della presentazione del preventivo;

La Commissione Tecnica Intercomunale ha facoltà di elaborare nel tempo indicatori della casistica sempre più raffinati, con lo scopo di rendere una rappresentazione statistica dei carichi di lavoro e dell'assorbimento di risorse generato dall'utenza la più fedele e realistica. Tali indicatori sono soggetti a ratifica da parte dell'Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Consortile è sovrana e ha facoltà nel tempo di rivedere i criteri di riparto dei costi.

ART. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Sono a carico dei Comuni tutti gli oneri derivanti dalla gestione del Servizio, come previamente determinati in sede di preventivo annuale e pluriennale, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

Il finanziamento del servizio da parte del Comune avviene attraverso la corresponsione di un canone di funzionamento forfettario a copertura dei costi sociali di gestione. L'importo è forfettario (cioè omnicomprendente e fisso) per ogni anno di competenza, ma suscettibile di variazione anno per anno.

L'azienda emette mensilmente un documento contabile pari alla dodicesima parte del dovuto annuale indicato nel preventivo annuale, che viene pagato dal Comune entro il termine indicato nel corredo del PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE.

Per i pagamenti effettuati oltre il termine indicato, l'Azienda potrà richiedere gli interessi moratori nella misura del 5 % annuo, o comunque nella misura massima compatibile con le norme nel tempo vigenti, entro il limite predetto del 5%.

ART. 5 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio avviene secondo le modalità organizzative stabilite dall'Azienda nel proprio Protocollo operativo, predisposto con l'apporto della Commissione Tecnica Intercomunale e approvato dall'Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione.

Tale protocollo stabilisce le caratteristiche di funzionamento del servizio, quali: condizioni soggettive e requisiti di accesso alle prestazioni, condizioni di dimissione dal servizio, standard prestazionali, tipologia e caratteristiche delle prestazioni, logistica ed organizzazione del servizio, ecc.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Protocollo, vengono mantenute in essere tutte le norme, le prassi e le condizioni materiali di funzionamento vigenti nel precedente regime.

Ogni variazione nell'organizzazione strutturale del funzionamento del servizio (orari, allocazione sedi, ecc.) deve essere approvata dai competenti organi aziendali e comunicata alle strutture tecniche dei Comuni.

ART. 6 - ACCESSO AI SERVIZI E DEFINIZIONE DEI PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALI

L'accesso ai servizi dell'Azienda da parte dei cittadini avviene attraverso i Servizi Sociali comunali ovvero su invio delle Autorità Giudiziarie; l'attuazione dei provvedimenti connessi e la definizione dei piani di assistenza individualizzati è di competenza della struttura tecnica dell'Unità Operativa Tutela Minori, istituita dall'Azienda, che assume la responsabilità del progetto assistenziale del minore al momento della presa in carico. Detta presa in carico avviene in accordo con il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Ogni variazione di programma sul minore che determini variazione dei costi a carico del Comune deve essere preventivamente comunicata e condivisa col Comune medesimo. In ogni caso, tutte le azioni assistenziali disposte in favore del minore che comportino una spesa devono essere previamente assentite ed autorizzate dal Comune, a norma di quanto illustrato nel successivo art. 7.

ART. 7 – GESTIONE DEL BUDGET

L'Azienda è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti del budget impegnato dal Comune risultante dal PREVENTIVO di cui all'art.2. Spese eccedenti il budget possono essere sostenute dall'Azienda nel caso in cui il Comune le autorizzasse con idoneo atto di impegno.

In sede di prima applicazione del contratto, l'impegno di spesa è limitato alle risorse iscritte nel bilancio di previsione del Comune, che si riserva – nel corso dell'anno – di apportare le opportune variazioni.

ART. 8 – TARIFFE ALL'UTENZA

Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto non è prevista l'applicazione di tariffe all'utenza.

ART. 9 – AMMINISTRAZIONE DEI PAGAMENTI AGLI ENTI GESTORI TERZI (RETTE PER COMUNITA' E CONVITTI) PER CONTO DEI COMUNI ASSOCIATI

Al momento della stipula del presente atto il pagamento dei servizi resi ai minori dagli enti gestori delle Comunità o dei Convitti o dagli enti gestori di altri servizi per minori è effettuato dai singoli Comuni, che ricevono la fatturazione degli enti erogatori.

In virtù del presente contratto si prevede la facoltà per i Comuni di attuare un processo di centralizzazione dei pagamenti degli oneri in oggetto, con trasferimento di tale compito amministrativo all'Azienda.

Con ciò vengono a determinare le condizioni per il passaggio dall'addebito del costo puntuale dei servizi resi dagli enti gestori all'imputazione degli oneri sulla base del costo medio ponderato dei servizi medesimi.

In altre parole, si rende possibile l'addebito ai Comuni delle giornate consumate, non sulla base del costo della retta specifica, bensì in ragione del costo medio della giornata (calcolato sul totale dei consumi di tutti i Comuni associati).

L'azienda può convenire con i Comuni l'applicazione di una commissione di gestione, a ristoro dei propri costi amministrativi, che è definito dal protocollo attuativo del servizio in parola.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. In particolare, l'Azienda è tenuta a comunicare ai Comuni con la massima tempestività eventuali inattese variazioni dei costi, in specie qualora determinassero sforamenti rispetto alla spesa prevista.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.

ART. 11 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Per favorire la consultazione, lo scambio informativo e la cooperazione nella definizione delle linee guida dei servizi in oggetto viene utilizzato La Commissione Tecnica Intercomunale composta dai responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti. Il suddetto Tavolo è presieduto dal Direttore dell'Azienda o da suo delegato.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune concorre a garantire il buon funzionamento dell'Azienda mediante:

- la collaborazione dei Servizi Sociali Comunali, con l'apporto della competenza professionale necessaria a garantire gli interventi di spettanza comunale;
- la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell'Azienda;
- la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi affidati all'Azienda;
- la puntuale liquidazione dei contributi dovuti all'Azienda ai sensi del presente contratto.

L'Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente inviata dal Comune e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti di servizio e le migliori prassi professionali. È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi sociali del Comune. Infine – oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione contabile e statistica circa i servizi erogati - l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione delle attività di servizio sociale del Comune.

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2017 e termine il 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 10. Il Comune ha facoltà di recedere dall'affidamento del servizio con preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 14 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 15 – UTILIZZO DI BENI DEL COMUNE DA PARTE DELL'AZIENDA

Per l'utilizzo dei beni mobili e immobili che i Comuni rendessero disponibili per le attività dell'Azienda concernenti il Servizio Tutela Minori varranno le condizioni stabilite dalle parti con appositi atti.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto verranno risolte con le modalità previste dallo Statuto dell'Azienda.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., l'azienda informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

ART. 19 – REGIME FISCALE

I contributi a copertura dei costi sociali definiti sono da intendersi fuori campo iva ai sensi dell'art.2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.

ATT. 20 NORME TRANSITORIE

L'internalizzazione del Servizio è programmata a partire dal 1° gennaio 2017. Qualora detto processo subisse ritardi rispetto al termine indicato, l'Azienda provvederà ad assicurare in ogni caso la continuità del Servizio, anche ricorrendo a proroghe tecniche del contratto di fornitura con l'attuale appaltatore. Eventuali proroghe non determinano variazioni nei costi preventivati. In ogni caso, vale quanto indicato all'articolo 5, ove si precisa che nelle more dell'approvazione del nuovo protocollo operativo, vengono mantenute in essere tutte le norme, le prassi e le condizioni materiali di funzionamento vigenti nel precedente regime.

Il Rappresentante legale del Comune

Il rappresentante legale dell'Azienda

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE

SERVIZIO TUTELA MINORI
PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE DI SPESA
PERIODO 2017 - 2019



Allegato al bilancio preventivo 2017-2019
BOZZA

TAVOLA 1 - CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SERVIZI AREA MINORI 2017/9
(Estratto da Piano Economico di gestione 2016/18 - Approvato ASS.SOCI 11/4/16)

		TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018	ROLLING 2019
RICAVI					
	Contratti di servizio	794.971	797.228	800.852	804.545
Totale		794.971	797.228	800.852	804.545
COSTI DIRETTI					
	Personale e acquisti	726.644,98	735.040	738.664	742.357
		726.644,98	735.040	738.664	742.357
	Locazioni, utenze e logistica	68.326,02	62.188	62.188	62.188
		68.326,02	62.188	62.188	62.188
Totale costi diretti		794.971,00	797.228	800.852	804.545
Risultato		-	-	-	-

TAVOLA 2 - RIPARTO DEL COSTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI TRA I COMUNI

QUOTA STORICIZZATA CONVENZIONE PARABIAGO (DA PIANO TRIENNALE GIA' APPROVATO)	564.332,11
QUOTA LEGNANO (DA PIANO TRIENNALE GIA' APPROVATO)	232.896,21
	797.228,32
QUOTA ADEGUAMENTO STANDARD	33.386,49
	830.614,81

QUOTA COMPUTATA IN BASE ALLA POPOLAZIONE	50%
QUOTA COMPUTATA IN BASE ALLA CASISTICA (DATO MEDIO)	25%
QUOTA COMPUTATA IN BASE ALLA CASISTICA (FLUSSO)	25%

COMUNI	AB. 1/1/16 (ETA 0-18)	Coeff. Popolazione	Casi (media) 1/11/15 - 1/11/16	Flusso annuo	Coeff. casistica	Coeff. Sx	Coeff. Flusso	RIPARTIZIONE	RIPARTIZIONE	RIPARTIZIONE	TOTALE COSTI 2017	COSTO PER ABITANTE ETA' 0 - 18	STANZIAMENTO DEI COMUNI ANNO 2016
								POPOLAZIONE QUOTA CAPITARIA	CASISTICA DATO MEDIO	CASISTICA DATO FLUSSO			
Busto Garolfo	2.407	7,99%	65	87	10,0%	9,1%	10,2%	33.191	20.749	21.279	€ 75.219,36	€ 31,25	€ 75.701,76
Canegrate	2.088	6,93%	63	80	9,6%	8,2%	9,4%	28.792	19.951	19.567	€ 68.310,40	€ 32,72	€ 76.189,90
Cerro Maggiore	2.695	8,95%	77	93	11,8%	10,2%	11,0%	37.162	24.420	22.747	€ 84.329,25	€ 31,29	€ 83.628,64
Dairago	1.255	4,17%	24	28	3,7%	3,8%	3,3%	17.306	7.661	6.848	€ 31.815,36	€ 25,35	€ 30.377,43
Legnano	10.561	35,07%	190	246	29,2%		29,0%	145.629	60.652	60.168	€ 266.449,57	€ 25,23	€ 224.839,92
Parabiago	4.864	16,15%	91	124	13,9%	15,2%	14,6%	67.071	28.890	30.329	€ 126.289,61	€ 25,96	€ 124.274,29
Rescaldina	2.474	8,21%	50	66	7,6%	8,0%	7,8%	34.115	15.801	16.143	€ 66.059,00	€ 26,70	€ 67.682,05
S.Giorgio s/l	1.208	4,01%	43	56	6,5%	5,3%	6,6%	16.658	13.567	13.697	€ 43.921,28	€ 36,36	€ 43.406,44
S.Vittore Olona	1.511	5,02%	29	44	4,4%	4,9%	5,2%	20.836	9.098	10.762	€ 40.695,31	€ 26,93	€ 39.539,75
Villa Cortese	1.055	3,50%	22	25	3,3%	3,3%	2,9%	14.548	6.863	6.115	€ 27.525,68	€ 26,09	€ 29.330,82
TOTALE	30.118	100%	651	849	100%	68%	100%	415.307	207.654	207.654	€ 830.614,81	€ 27,58	€ 794.971,00

TAVOLA 3
DATI POPOLAZIONE AMBITO DI LEGNANO
 Dati al 01.01.2016 Fonte Istat Demo

COMUNI	POPOLAZIONE COMPLESSIVA	POPOLAZIONE ETA' 0 - 18
Busto Garolfo	13.838	2.407
Canegrate	12.511	2.088
Cerro Maggiore	15.257	2.695
Dairago	6.331	1.255
Legnano	60.262	10.561
Parabiago	27.692	4.864
Rescaldina	14.144	2.474
S.Giorgio s/l	6.826	1.208
S.Vittore Olona	8.420	1.511
Villa Cortese	6.213	1.055
TOTALE	171.494	30.118

TAVOLA 43 - RENDICONTO STATISTICO ATTIVITA TUTELA MINORI (CASISTICA)

	B	C	D	E = B + C - D	F = B + C	G = (B + E)/2	H = D/G * 100	I	L = F/I*1000	M = D/G * 1000
	UTENTI IN CARICO AL 01/11/2015	NUOVI CASI NEL PERIODO 01/11/15 - 30/10/16	CASI CHIUSI NEL PERIODO 01/11/15 - 30/10/16	CASI APERTI AL 30/10/2016	FLUSSO DI LAVORAZIONE ANNUO	UTENTI MEDI IN CARICO	INDICE DI ROTAZIONE IN DIMISSIONE	POP. ETA' 0 - 18	PREVALENZA SULLA POP. 0/18	INCIDENZA (NUOVI CASI)
BUSTO GAROLFO	72	15	29	58	87	65,0	17,2%	2.407	36,1	6,23
CANEGRATE	58	22	13	67	80	62,5	27,5%	2.088	38,3	10,54
CERRO MAGG.RE	71	22	11	82	93	76,5	23,7%	2.695	34,5	8,16
DAIRAGO	25	3	5	23	28	24,0	10,7%	1.255	22,3	2,39
LEGNANO	153	93	19	227	246	190,0	37,8%	10.561	23,3	8,81
PARABIAGO	90	34	33	91	124	90,5	27,4%	4.864	25,5	6,99
RESCALDINA	45	21	12	54	66	49,5	31,8%	2.474	26,7	8,49
S.GIORGIO	35	21	6	50	56	42,5	37,5%	1.208	46,4	17,38
S.VITTORE	26	18	13	31	44	28,5	40,9%	1.511	29,1	11,91
VILLA CORTESE	21	4	3	22	25	21,5	16,0%	1.055	23,7	3,79
TOTALE	596	253	144	705	849	650,5	29,8%	30.118	28,2	8,40

TAVOLA 5 - COSTO MEDIO PER ABITANTE (POPOLAZIONE 0 - 18)




TAVOLA 6
ANALISI ORDINATA DELLA PREVALENZA E DELL'INCIDENZA

	PREVALENZA SULLA POP. 0/18
S.GIORGIO	46,36
CANEGRATE	38,31
BUSTO GAROLFO	36,14
CERRO MAGG.RE	34,51
S.VITTORE	29,12
RESCALDINA	26,68
PARABIAGO	25,49
VILLA CORTESE	23,70
LEGNANO	23,29
DAIRAGO	22,31

	INCIDENZA (NUOVI CASI)
S.GIORGIO	17,38
S.VITTORE	11,91
CANEGRATE	10,54
LEGNANO	8,81
RESCALDINA	8,49
CERRO MAGG.RE	8,16
PARABIAGO	6,99
BUSTO GAROLFO	6,23
VILLA CORTESE	3,79
DAIRAGO	2,39